

PG/2022/877833
del 02/12/2022



Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

Q. A. Lepore
Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 5 dicembre 2022

PROPOSTA DI MAXIEMENDAMENTO

ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 214 del 17.06.2022

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA DI SICUREZZA URBANA

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe, l'Amministrazione ha proposto l'adozione del regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana;

II.- L'articolato normativo di cui alla proposta al consiglio ha subito una rielaborazione nelle commissioni consiliari di Polizia Municipale ed Attività Produttive, che ha consentito di enucleare un testo normativo più aderente alle esigenze di tutela dei cittadini tutti imprenditori e residenti;

III.- Al fine di semplificare il lavoro di rielaborazione di alcune parti del Regolamento in oggetto si è giunti all'accordo, d'intesa con il Presidente della Commissione Polizia Municipale e Legalità, Dott. Pasquale Esposito, di redigere un unico maxiemendamento che integri la proposta della Giunta Comunale, facendo tesoro delle indicazioni pervenute dagli assessorati competenti e delle indicazioni pervenute da associazioni imprenditoriali e dai comitati cittadini;

Letto il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, allegato alla delibera di proposta al Consiglio in epigrafe ed avendo acquisito il parere degli assessorati competenti, a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione dei seguenti emendamenti al testo del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana allegato alla delibera n. 214 del 17.06.2022:

1) All'art. 1, al primo comma, dopo le parole "migliorare il livello della qualità della vita" sostituire il segno del punto con una virgola nonché il seguente testo: " , non dimenticando le numerose complessità e peculiarità, sociali, storiche ed economiche che coesistono all'interno della città, degli abitanti e del tessuto sociale del Comune di Napoli."

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

- 2) All'art. 1, comma 4, cancellare dalla parola "per sicurezza urbana" alle parole "del 5 agosto 2008" ed aggiungere il seguente testo: "per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile";
- cancellare il testo "per "igiene e decoro urbano", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità" e sostituirlo con il seguente "per "igiene e decoro urbano", l'accesso e la fruizione consapevole dello spazio della città, nelle sue parti di uso collettivo, nei suoi beni comuni, nei suoi luoghi di rilevanza storici e monumentali, nei suoi servizi, con la possibilità per tutti i cittadini di poterne usufruire."
- 3) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: "b) accendere fuochi sulla pubblica via o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico"
- 4) All'art. 4, comma 1, cancellare l'intero testo della lettera g) e sostituirlo con il seguente: "g) Produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, esalazioni moleste e maleodoranti verso luoghi pubblici o privati tali da alterare lo stato di benessere di una persona e causare malessere e disturbi."
- 5) All'art. 4, comma 1, lettera h) sostituire l'avverbio "convenientemente" con il termine "stabilmente".
- 6) All'art. 4, comma 1, lettera j) cancellare il seguente testo: "(quali, ad esempio pulizia vetri e vendita merci)".
- 7) All'art. 5, cancellare dalla parola "A tutela ..." fino alla parola "occupazione arbitraria." E sostituirle con il seguente testo: "A tutela dell'incolumità pubblica e privata gli immobili dismessi e/o inagibili devono essere resi inaccessibili mediante la realizzazione di opere stabili che non consentano la praticabilità dei luoghi e la disattivazione di tutte le utenze degli impianti. Eventuali installazioni di recinzioni prospicienti la pubblica via vanno realizzate con materiali e colori compatibili con il decoro e l'ambiente urbano in cui si inseriscono, prevedendo anche la periodica manutenzione e pulizia delle aree interdette."
- 8) All'art. 6, comma 3, cancellare dalle parole: "E' vietato svolgere" fino alle parole "e segnali mobili." e sostituirle con il seguente testo: "E' vietato intralciare il traffico svolgendo l'attività di procacciatore di clienti per l'esercizio dell'attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché durante le operazioni che facilitano l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta."

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

- 9) All'art 7 comma 1 cancellare il testo: *"Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita"* e sostituirlo con il seguente: *"Il Comune tutela eguali condizioni di vivibilità, ed opera per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone e per migliorare il benessere e la qualità della vita"*
- 10) All'art. 7, comma 2, lettera b) cancellare dalle parole: *"Rimuovere e/o fare uso..."* fino alle parole *"pubblica utilità;"* b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) rimuovere e/o danneggiare la segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità;"*
- 11) All'art. 7 comma 2 lettera g) cancellare l'intero testo.
- 12) All'art. 7 comma 2 lett. j) cancellare l'intero testo.
- 13) All'art. 8 comma 1 cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico, utilizzando a tale scopo gli appositi cestini gettacarte predisposti dal Comune in numero adeguato ai bisogni dei cittadini;"*
- 14) All'art. 9, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione."*
- 15) All'art. 9, comma 4, modificare il testo e sostituirlo con: *"È vietato assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale"*
- 16) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera a) e sostituirlo con il seguente testo: *"a) Attività ludiche (es. gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici);"*
- 17) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera b) e sostituirlo con il seguente testo: *"b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili;"*

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

- 18) All'art. 9, comma 5, cancellare l'intero testo della lettera d) e sostituirlo con il seguente testo: "d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso non superiore ai 200 kg per mq non dotati di gomme pneumatiche;"
- 19) All' art 10, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:
- "Art 10 - Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi*
- 1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.*
- 2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento."*
- 20) All'art. 12, comma 1, dopo la parola mestiere sostituire il segno della virgola con il punto e cancellare dalle parole "avendo riguardo" alla parola "commesso."
- 21) All'art. 12, comma 2, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo "Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno oltre i limiti di accettabilità come previsto dalla L. 447/1995 e decreti attuativi e dal Piano di Zonizzazione Acustico vigente."
- 22) All'art. 12, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Sono vietate tutte le emissioni rumorose nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, attraverso schiamazzi o l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi."
- 23) All'art. 12, comma 4, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: "Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni."

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

24) All'art. 12, comma 5, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi, al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi, oltre i limiti sonori massimi previsti dall'art. 350 del Regolamento di Attuazione del C.d.S."*

25) All'art. 12, comma 6, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"Le limitazioni di orario previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per le manifestazioni aperte al pubblico non si applicano agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione della festività del Capodanno."*

26) All'art. 13 comma 4 cancellare il termine "contenitori" e sostituirlo con "bottiglie".

27) All' art 13, comma 7 cancellare dopo le parole *"provvedimenti finalizzati"* il termine *"al decoro"*

28) All'art. 13, comma 11, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"nelle aree di cui all'Allegato 1, il Sindaco al fine di superare specifiche e ben localizzate situazioni in cui si determini una esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non contingibile e urgente di cui al comma 7 bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività, non prima delle ore 5.00 del mattino. In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso."*

29) All'art. 13, comma 12, cancellare dalle parole *"prima del termine"* fino a *"non superiore a trenta giorni"*

30) All'art. 14, comma 1 e 2 cancellare l'intero testo.

31) All' art 17 comma 1 Cancellare dopo la locuzione *"sono tenuti alla pulizia"* il termine *"e al decoro"*

32) All'art. 17, comma 3, cancellare dalle parole *"I gestori di esercizi ..."* fino alle parole *"forma differenziata."* E sostituirle con il seguente testo: *"I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a predisporre contenitori differenziati per il pubblico ed a conferire i rifiuti in forma differenziata."*

33) All'art. 19, comma 1, primo capoverso, cancellare la locuzione *"pari al doppio del minimo edittale"* e sostituirla con la parola *"prevista"*.

34) All'art. 19, comma 3, cancellare l'intero testo e sostituirlo con il seguente testo: *"La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, dalla data del primo accertamento, della violazione dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a*

Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità

configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione o della revoca dell'autorizzazione o dell'atto equivalente."

35) All'art. 19 aggiungere il comma 4 recante il seguente testo: "In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per "abuso del titolo" (autorizzazione o regime autorizzatorio formatosi per segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A.), s'intende non solo l'uso del titolo per scopi diversi da quelli per i quali è previsto, ma anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio autorizzato, in dispregio delle prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle altre fonti sub primarie, relativamente a:

- vendita di alcolici a minori di 18 anni (L. n. 125/2001 e s.m.i.);
- vendita/somministrazione di alcolici a minori di 16 anni (art. 689 c.p.);
- esercizi pubblici muniti di licenza ex art. 86 TULPS e locali di spettacolo/intrattenimento che vendono o somministrano bevande alcoliche o superalcoliche dopo le ore 3:00 (d.l. n. 117/2007, come convertito dalla L. n. 160/2007);
- casi di violazione della normativa vigente sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995, decreti attuativi e Piano Zonizzazione Acustico vigente."

36) All'art. 19 aggiungere il comma 5 recante il seguente testo: "In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o di regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come "abuso del titolo" ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell'attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo."

37) All' Allegato 1 inserire le seguenti strade: via Scarlatti, via Luca Giordano, via Toledo, via Cilea, via Conte di Ruvo.

Il proponente:

Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità

Antonio De Iesu

